

All 11

TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott.ssa Laura Messina,

vista la proposta presentata da [redacted] Francesco, nato a Brescia il 30.06.1958, C.F. [redacted] e Sardinia Giuseppa, nata a Trabia (PA) il 01.09.1961, C.F. [redacted] residenti ad Av. San Antonio (CT), Via G. De Falco [redacted] coniugi, volta ad ottenere l'ammissione al procedimento per la composizione della crisi da sovraindebitamento, previsto dagli artt. 7 e segg della l. 27.1.2012 n.3; ritenuto che i debitori non sono assoggettabili alle procedure previste dall'art. 1 del R. D. 16.3.1942 n. 267 e succ. mod.;

vista la relazione depositata dall'esperto dott.ssa [redacted] nominato dal Giudice nel presente procedimento, in assenza di Organismo di composizione della crisi;

ritenuto che la proposta riguarda un'esposizione debitoria di € 123.463,10 così suddivisa :

- UNICREDIT BANCA – Mutuo Fondiario per € 114.463,10;
- UNICREDIT SPA SCOPERTO DI C/C C/C per € 4.000,00;
- UNICREDIT SPA SCOPERTO DI C/C C/C per € 5.000,00.

ritenuto che è opportuno prevedere il versamento diretto del dovuto da parte dei debitori a mezzo bonifico bancario, in considerazione del fatto che l'esposizione riguarda un solo creditore:

ritenuto che alla proposta sono stati allegati ed esaminati dall'esperto, tra gli altri, i seguenti documenti:

- autocertificazione dello stato di famiglia resa dal [redacted] in data 16.12.2014;
- copia dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2011, 2012, 2013, oltre copia del Cud relativo all'anno 2005, periodo in cui il ricorrente era in attività lavorativa;
- copia contratto di mutuo fondiario del 12.9.2015, corredata da rendiconto mensile del 1.12.2014 inviato da Unicredit Spa;
- copie visure catastali degli immobili posseduti dai ricorrenti;
- copie carte circolazione de veicolo targato [redacted] e del motoveicolo targato DL33749, di proprietà del [redacted];
- elenco delle spese correnti necessarie al mantenimento proprio e della famiglia;
- copia documentazione Inps del 16.12.2014;
- copia decreto di ammissione allo stato passivo del Fallimento [redacted] spa in liquidazione per € 17.614,36, emesso dal Tribunale di Catania in data 5.12.2013 (n. r.g 8556/12);
- copia verifica istanza di ammissione al passivo del Fallimento [redacted] spa in liquidazione, inerente la posizione creditoria del ricorrente [redacted] nei confronti del Fallimento;
- lista movimenti bancari relativa ai rapporti di conto corrente;



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

- informativa della Centrale di Allarme Interbancaria;
- visure presso il Sistema di informazioni Creditizie (EURISC) gestito da CRIF;
- certificato dei carichi pendenti presso la procura distrettuale di Catania;
- certificato del Casellario Giudiziale;
- visure protesti presso la C.C.I.A.A. di Catania;
- riscontro circa l'esistenza di esecuzioni mobiliari;
- ispezioni ipotecarie;
- interrogazione del catasto dei terreni e fabbricati, attraverso il canale telematico dell'Agenzia delle Entrate;
- visure presso il P.R.A.;


ritenuto che il nucleo familiare dei coniugi ricorrenti è composto dagli stessi e dal figlio minore [redacted] (di anni 12);

ritenuto che le spese mensili medie della famiglia ammontano ad € 1.100,00 per come verificato dall'esperto, che ha elaborato la proposta prevedendo che per il sostentamento effettivo di un nucleo familiare, avente le caratteristiche di quello in esame, sia sufficiente mensilmente l'importo sopra indicato;

ritenuto che, secondo la relazione della dott.ssa [redacted], la causa del sovraindebitamento degli istanti è da ricondursi essenzialmente al licenziamento, nel mese di aprile del 2011, del [redacted] dalla [redacted] spa (società – poi fallita- presso cui fino ad allora aveva prestato attività lavorativa con qualifica di “impiegato addetto all'ufficio acquisti”, inquadrato al livello VII Quadro, cui corrispondeva una paga mensile lorda di circa € 4.258,10, con un netto in busta mensile di circa 2.500,00); a seguito del licenziamento, il [redacted] veniva inserito nelle liste di mobilità, cominciando a percepire a partire dal 16/04/2011 un'indennità, il cui importo si attestava intorno a € 863,19. Nel 2012 il [redacted] trovava un'altra occupazione presso l'azienda [redacted], con contratto a tempo determinato, svolgendo la mansione di Direttore Tecnico e percependo una retribuzione media mensile di circa € 1.600,00; tuttavia, a fine 2013, allo scadere del contratto a tempo determinato, il [redacted] non veniva riconfermato dalla suddetta azienda, rientrando di fatto nelle liste di mobilità. Nel corso del 2014 il [redacted] ha continuato a sostentare il nucleo familiare con grandi sacrifici attingendo dagli scoperti di c/c e accettando l'aiuto da parte parenti, compresa la figlia [redacted], che oggi vive al di fuori del nucleo familiare e che ha prestato garanzia per le obbligazioni assunte dai ricorrenti nel presente piano;

ritenuto che, nelle more del presente procedimento, la situazione reddituale dei ricorrenti ha subito una sensibile evoluzione in quanto entrambi, inizialmente disoccupati, hanno trovato occupazione e, precisamente, il [redacted] è stato assunto, sebbene con contratto a tempo determinato, dalla [redacted] e srl e la [redacted] è stata assunta, sempre con contratto a tempo determinato, dalla cooperativa “I [redacted] Comuni Coop. Soc. Omnia”, per cui – alla data dell'omologa il reddito familiare si attesta intorno ai € 1600,00, ferma restando la garanzia prestata dalla figlia dei ricorrenti, [redacted], per il pagamento della rata mensile del piano del consumatore;





ritenuto che i coniugi sono comproprietari dell'immobile sito in [redacted] Sant'Antonio (CT), cat. a/ [redacted] (abitazione civile) cl. 3 consistenza 69 mq, rendita catastale € 241,70 (trattasi dell'abitazione principale ove risiede il nucleo familiare) e del garage sito in [redacted] Sant'Antonio (CT), cat. e/6 (autorimessa) cl. 2 consistenza 15 mq, rendita catastale € 15,77 (di pertinenza dell'abitazione principale);

ritenuto che [redacted] risulta, inoltre, titolare di $\frac{1}{4}$ della nuda proprietà di immobile sito a Bagheria (PA) e la [redacted] risulta, altresì, titolare di $\frac{2}{16}$ di immobile sito in Trabia (PA), categoria catastale A/7 (abitazione in villini detenuta in comproprietà con genitore e fratelli); le dette quote, non hanno alcun rilievo ai fini del piano, in considerazione del modestissimo valore e dalla inesistente appetibilità sul mercato immobiliare;

ritenuto che il valore stimato dell'immobile in comproprietà dei ricorrenti è di € 96.687,50 e che, pertanto, l'alternativa liquidatoria non appare praticabile, considerata l'attuale situazione del mercato immobiliare e in quanto il presumibile valore di realizzo del bene immobile intestato ai ricorrenti è inferiore all'ammontare complessivo dei crediti ed anche al solo credito ipotecario; a ciò si aggiunga che, senza l'abitazione, la famiglia sarebbe costretta a spostarsi in altro immobile in locazione, contraendo così un nuovo debito mensile; infine, si rileva, comunque, che è stato previsto un abbattimento minimo dell'importo dovuto al creditore ipotecario, il quale vedrà le proprie ragioni soddisfatte nella misura dell'87%;

ritenuto che, sulla scorta delle verifiche effettuate dall'esperto e sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai ricorrenti risultano intestati al [redacted] l'autovettura Hyundai targata [redacted], la cui prima iscrizione risale al 28.10.2005 e il motociclo Honda targato [redacted], acquistato in data 24.03.2009; la messa in vendita dei detti veicoli non garantirebbe il realizzo di importi significativi in favore dei creditori, soprattutto in considerazione dell'anno di immatricolazione;

ritenuto che all'udienza fissata ex art. 12 bis l. 3/12 non sono state sollevate osservazioni dal creditore;

ritenuto che l'importo dei pagamenti rateali mensili è compatibile con i bisogni della famiglia (a fronte di un reddito mensile di € 1.600) in quanto l'accantonamento medio mensile proposto nel piano – pari ad € 469,00 – è tale da consentire di mantenere ai proponenti circa € 1.110,00 mensili per i tre componenti il nucleo, oltre all'aiuto che viene sistematicamente fornito dalla figlia marrone [redacted] garante del presente piano;

ritenuto che, ai sensi dell'art. 8 c. 1, il piano prevede la cessione del credito futuro vantato dal ricorrente [redacted] e nei confronti del Fallimento [redacted] spa in liquidazione pari ad € 45.386,00, oltre interessi e rivalutazione, a deconto del credito privilegiato;

ritenuto che il piano prevede, oltre alla detta cessione di credito futuro, il pagamento del residuo debito relativo al mutuo fondiario in 132 rate costanti di circa € 469,00 da pagare in undici anni;

ritenuto che la dilazione contemplata nel piano del consumatore implica, comunque, il pagamento di oneri a titolo di interessi pari al 2,22 % -indicizzato Euribor;



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

rilevato che nel piano viene proposta la moratoria di un anno (ai sensi dell'art. 8 c. 4 della l.3/2012) per il pagamento del credito privilegiato, fatta salva la maturazione degli interessi legali;

ritenuto che il compenso dell'esperto incaricato è stato liquidato con separato decreto e che, in considerazione dell'importo del compenso liquidato, va previsto che le prime 5 rate del piano siano destinate a soddisfare le spese della presente procedura e, quindi, al pagamento dell'esperto in prededuzione;

ritenuto che, ricorrendo le condizioni di legge, il piano del consumatore può essere omologato;

ritenuto che la dott.ssa [redacted] dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 13 l. 3/2012;

P. Q. M.

Il Giudice

OMOLOGA

il piano del consumatore predisposto da [redacted] Marrone Francesco, nato a Brescia il 30.06.1958, C.F. [redacted] MRRENC58H30B157F e Scardina Giuseppa, nata a Trabia (PA) il 01.09.1961, C.F. [redacted] [redacted]

dispone che i debitori effettuino i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel piano;

attribuisce all'esperto dott.ssa [redacted] gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 l. 3/2012;

dispone che del presente piano sia data pubblicità sul sito procedure.it con spese a carico dei ricorrenti;

sospende le procedure esecutive promosse in danno di [redacted] Marrone Francesco, nato a Brescia il 30.06.1958, C.F. [redacted] MRRENC58H30B157F e Scardina Giuseppa, nata a Trabia (PA) il 01.09.1961, C.F. [redacted] SCRGPP61P41L317B, per l'intera durata del piano.

Catania 1/6/2016

Il Giudice
Laura Messina



Faint, illegible text at the top of the page.

Second block of faint, illegible text.

Third block of faint, illegible text.

Fourth block of faint, illegible text, followed by a small black redaction mark.

Large block of text completely obscured by heavy black redaction bars.

Faint, illegible text below the first redaction block, followed by a small black redaction mark.

Second large block of text completely obscured by heavy black redaction bars.